

Edizione di venerdì 6 luglio 2018

ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: le conseguenze dello scarto

di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

Il nuovo credito d'imposta formazione 4.0

di **Debora Reverberi**

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione delle spese per gli addetti all'assistenza personale

di **Gennaro Napolitano**

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – IV° parte

di **Sergio Pellegrino**

IVA

Regime Iva editoria – I° parte

di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

Conferimento di immobili. Determinazione della base imponibile

di **Luigi Cenicola**

ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: le conseguenze dello scarto

di **Fabio Garrini**

Con la [circolare 13/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate torna a commentare l'obbligo di **fatturazione elettronica**, ribadendo la necessità di emettere la fattura secondo le ordinarie regole previste dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#); in particolare si è affermato come tale fattura debba essere **contestualmente inviata al Sistema di interscambio**, consentendo un **modesto differimento** solo in fase di **prima applicazione**.

Nel citato documento vengono però esaminati altri aspetti: di particolare interesse risultano anche le indicazioni riguardanti il **reinvio di una fattura scartata dal sistema**.

Lo scarto della fattura

Nel paragrafo 1.6 della [circolare AdE 13/E/2018](#) viene esaminato il caso della fattura inviata superando la prima barriera di controlli formali che propone in sistema, ma che **successivamente viene scartata** a seguito degli ulteriori controlli proposti dallo Sdl, ovvero a causa del fatto che la fattura presentava un **errato codice destinatario**.

Al verificarsi di una di queste situazioni viene recapitata al soggetto che ha emesso il documento un **messaggio di scarto** entro i 5 giorni successivi l'invio della fattura.

Al riguardo, il paragrafo 2.4 del [Provvedimento n. 89757 del 30.04.2018](#) dispone infatti: *"Il Sdl, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una **"ricevuta di scarto"** del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdl. **La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sdl si considerano non emesse.**"*

Il successivo paragrafo 3.4 dispone inoltre che *"Qualora il valore riportato nel campo **"CodiceDestinatario"** sia inesistente, il Sdl invia al soggetto trasmittente la **"ricevuta di scarto"** di cui al punto 2.4"*

In altre parole, conseguenza dello **scarto** è che la fattura si considera **non emessa**.

La [circolare AdE 13/E/2018](#) individua anche il comportamento (par. 6.3 del provvedimento richiamato) che il contribuente deve tenere nel caso in cui **la fattura respinta fosse già stata registrata**: in tal caso occorrerebbe emettere una **nota di variazione "interna"** che ha il solo scopo di stornare la fattura registrata.

Tale nota di variazione **non** deve però essere inviata al **sistema di interscambio** in quanto la fattura da stornare per l'Amministrazione Finanziaria non esiste (appunto perché era stata respinta).

Il reinvio della fattura

A questo punto l'Agenzia offre le proprie indicazioni circa le modalità per provvedere **all'invio del documento corretto**:

- la prima soluzione (ritenuta **preferibile** dall'Agenzia stessa) è quella di procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, ad un **nuovo invio della fattura recante medesimo numero e data**. Si osserva come in questo caso non vi sarà un blocco legato alla duplicazione di una fattura già inviata, appunto perché la precedente fattura era stata scartata;
- la seconda soluzione riguarda invece i soggetti che non hanno possibilità di procedere all'invio di una fattura con medesimo numero e data; in questo caso il contribuente può emettere un **documento con nuovo numero e data** *“per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta”*. Tale fattura, afferma l'Agenzia, deve avere numero e data *“coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite Sdi”*, ossia **deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data**;
- in alternativa, chi deve emettere un nuovo documento, può utilizzare un **apposito sezionale** che presenti una **specifica numerazione**. Ciò che appare singolare è che in tale sezionale non necessariamente deve esservi una consequenzialità di numerazione delle fatture, ma **vanno indicare con protocolli successivi solo le fatture rimesse**: *“Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse, in data successiva, in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal Sdi. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal Sdi sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.”*

L'Agenzia offre sicuramente numerose soluzioni, soluzioni che però non sempre sarà facile calare nella concreta attività degli operatori. Certamente occorrerà verificare costantemente il proprio sistema di dialogo con lo Sdi, al fine di **verificare tempestivamente uno scarto e poter procedere all'invio della fattura corretta entro 5 giorni**.

Master di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO:
ACCORDO, PIANO DEL CONSUMATORE E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Il nuovo credito d'imposta formazione 4.0

di **Debora Reverberi**

L'evoluzione del "Piano Nazionale Industria 4.0" verso il "**Piano Nazionale Impresa 4.0**", con focus sulla creazione di competenze ad alto valore aggiunto che supportino la quarta rivoluzione industriale, ha comportato l'introduzione di un nuovo incentivo fiscale agli **investimenti d'impresa in formazione del personale**.

L'[articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2018**), completato dalle **disposizioni applicative contenute nel D.M. 04/05/2018**, ha introdotto un **incentivo fiscale con procedura automatica nella forma di credito d'imposta** a favore degli investimenti effettuati da tutte le imprese residenti in Italia per la **formazione del personale** dipendente (con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e apprendistato) nelle materie aventi ad oggetto le c.d. "**tecnologie abilitanti**" per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "**Piano Nazionale Impresa 4.0**".

Le "**attività ammissibili**" previste nell'elencazione dell'[articolo 3 D.M. 04/05/2018](#) (ad es. *cybersecurity, big data*, manifattura additiva, prototipazione rapida, *IoT*, etc.), devono rientrare in uno dei tre seguenti **ambiti aziendali** (previsti dall'[Allegato A](#) della **Legge di Bilancio 2018**):

- **vendita e marketing,**
- **informatica,**
- **tecniche e/o tecnologie di produzione.**

Gli investimenti in formazione 4.0 sono meritevoli di credito d'imposta al rispetto di **due ulteriori condizioni**:

- che l'impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili sia formalmente previsto nel **contratto collettivo o territoriale**;
- che ai fini della c.d. "**portabilità delle conoscenze e competenze**" venga resa apposita **dichiarazione sostitutiva dal legale rappresentante** dell'impresa a ciascun dipendente, attestante l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali.

Si tratta di un'agevolazione fiscale che presenta **analogie con quella prevista per le spese di Ricerca e Sviluppo**: all'impresa che sostiene, nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017**, spese di formazione 4.0 a favore dei propri dipendenti spetta un credito d'imposta utilizzabile **in compensazione** tramite modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo.

Il **credito** è determinato nella misura del:

- **40% delle spese di formazione** calcolate come **costo lordo aziendale del personale dipendente** impiegato in qualità di discente per la durata del corso;
- 40% delle spese relative al personale **dipendente impiegato in qualità di docente o tutor**, nel caso di formazione interna, nel **limite del 30% della retribuzione complessiva annua a lui spettante**;
- **100% delle spese di certificazione contabile**, entro il limite di 5.000 euro.

Il credito soggiace al solo **limite massimo di 300.000 euro a beneficiario**, non è soggetto a limiti di compensazione e vi si accede in maniera automatica in fase di **redazione del bilancio**.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta sono previsti i seguenti obblighi documentali:

- la **documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, compresi i **registri nominativi di svolgimento delle attività formative** sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal formatore esterno;
- la **certificazione contabile del soggetto incaricato della revisione legale dei conti** o da un revisore legale/società di revisione legale dei conti, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa;
- una **relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione** svolte, a cura del dipendente docente o tutor o del responsabile aziendale delle attività di formazione o del formatore esterno;
- **l'inserimento in dichiarazione dei redditi** del credito, dei dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Un nuovo **incentivo fiscale** si aggiunge dunque al novero degli strumenti del “**Piano Nazionale Impresa 4.0**”, quale ulteriore **stimolo agli investimenti delle imprese nella formazione di competenze altamente qualificate**.



IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione delle spese per gli addetti all'assistenza personale

di **Gennaro Napolitano**

Le **spese** sostenute per gli **addetti all'assistenza personale**, nei casi di **non autosufficienza** nel compimento degli **atti della vita quotidiana**, danno diritto a una **detrazione Irpef** nella misura del **19%** ([articolo 15, comma 1, lett. i-septies, Tuir](#)).

Il beneficio spetta a condizione che il **reddito complessivo** non sia superiore a **40.000 euro**; in tale limite deve essere **computato** anche il **reddito dei fabbricati** assoggettato al regime della **cedolare secca** sulle locazioni.

Ai fini della detrazione, sono considerati **non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana** coloro che “*necessitano di sorveglianza continuativa*” o che **non sono** in grado di svolgere **almeno una** delle seguenti **attività**:

- indossare indumenti
- assumere alimenti
- deambulare
- espletare le funzioni fisiologiche
- provvedere all'igiene personale

Lo stato di **non autosufficienza**:

- può essere determinato anche da **una sola** delle condizioni sopra indicate
- deve derivare da una **patologia**
- deve risultare da **certificazione medica**

Pertanto, la detrazione **non compete** per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti (come ad esempio i bambini), la cui **non autosufficienza** non si ricollega all'esistenza di patologie ([circolare AdE 2/E/2005](#), paragrafo 4).

Si ha diritto alla detrazione anche se non si è titolare del **contratto di lavoro** del personale addetto all'assistenza.

La detrazione riguarda sia le spese sostenute per la **propria assistenza** sia quelle sostenute per l'assistenza di uno o più **familiari**. Peraltro, non è richiesto che il **familiare assistito** sia a carico del soggetto che sostiene la spesa. Ne consegue che è possibile beneficiare dell'agevolazione anche se il familiare **non è** nelle condizioni per essere considerato **fiscalmente a carico**. Inoltre, **non è necessario** che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene

l'onere ([circolare AdE 2/E/2005](#), paragrafo 4).

Si ricorda che per familiari si intendono le persone indicate dall'[articolo 433 cod. civ.](#), vale a dire: il coniuge; i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Le **spese** devono essere certificate mediante **idonea documentazione**, che può consistere anche in una **ricevuta debitamente firmata**, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza.

Dalla documentazione, inoltre, devono risultare gli **estremi anagrafici** e il **codice fiscale** del soggetto che effettua il **pagamento** e di quello che presta l'**assistenza**. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta a favore di un **familiare**, nella ricevuta vanno indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Oltre che per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (ad esempio, per le **badanti**), la detrazione spetta anche per le **prestazioni di assistenza** sono rese da:

- una **casa di cura o di riposo**, purché nella documentazione i **corrispettivi riferiti all'assistenza** siano **certificati distintamente** rispetto a quelli **riferibili ad altre prestazioni** fornite dall'istituto ospitante ([circolare AdE 10/E/2005](#) e [risoluzione AdE 397/E/2008](#))
- una **cooperativa di servizi**; in tal caso, la documentazione rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza deve contenere, oltre agli estremi anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento – ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è stata sostenuta – e ai dati identificativi della cooperativa stessa, la specifica concernente la **natura del servizio reso** ([circolare AdE 17/E/2006](#), paragrafo 8)
- un'**agenzia interinale**; in questo caso la documentazione deve specificare la **qualifica contrattuale** del lavoratore ([circolare AdE 7/E/2018](#), pagina 114)

La detrazione, invece, **non spetta** per:

- le spese sostenute per i **lavoratori domestici (colf)** con un inquadramento contrattuale **diverso** dagli addetti all'assistenza personale,
- i **contributi previdenziali** deducibili dal reddito in base a quanto previsto dall'[articolo 10, comma 2, Tuir](#).

La detrazione deve essere calcolata su un **ammontare massimo** di spesa pari a **2.100** euro. Tale limite è riferito al **singolo contribuente** indipendentemente dal **numero delle persone** a cui si riferisce l'assistenza. Pertanto, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in dichiarazione non può superare 2.100 euro. Se **più soggetti** hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo **stesso familiare**, il limite deve essere

ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella Certificazione unica 2018 (punti da 341 a 352) con il **codice 15**. Non vanno indicate, invece, le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state **rimborsate** dal **datore di lavoro** in sostituzione delle **retribuzioni premiali** e indicate nella Certificazione unica 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

All'interno della **dichiarazione dei redditi**, le spese devono essere esposte con il **codice "15"** nel **Quadro E**, Righi **da E8 a E10**, del modello **730** e nel **Quadro RP**, Righi **da RP8 a RP13**, del modello **Redditi PF**.



PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – IV° parte

di **Sergio Pellegrino**

Nel momento in cui proponiamo a un cliente di **istituire un trust**, una preoccupazione che sovente emerge è quella di essere una **“mosca bianca”**, non conoscendo magari altre persone che hanno fatto una scelta di questo tipo.

Conseguentemente, una domanda che spesso ci viene posta è quella di sapere **quanti siano i trust familiari istituiti in Italia**.

Un dato di questo tipo, ahimé, **non è allo stato attuale disponibile**, non essendo prevista per il *trust* alcuna forma di pubblicità legale.

Le cose però potrebbero da questo punto di vista cambiare nel prossimo futuro per effetto dell'istituzione, anche in relazione ai *trust*, dell'**apposita sezione del Registro delle imprese per l'individuazione dei titolari effettivi**, nell'ambito della normativa antiriciclaggio, prevista dal **D.Lgs. 90/2017** in attuazione della **Direttiva UE 2015/849**.

A prescindere da quale sia il numero di *trust* familiari in Italia, è evidente come, nell'ultimo decennio, vi sia stata una **crescente diffusione nell'utilizzo dell'istituto**.

Questo per effetto del fatto che, **soltanto a partire dal 2007**, lo **scenario fiscale si è finalmente delineato in modo chiaro**, ed è evidente come questo sia un **aspetto imprescindibile per il “successo” di un istituto giudico**.

Nell'ambito della **fiscalità diretta**, con l'inserimento dei *trust* fra i soggetti passivi Ires per effetto dell'intervento realizzato con la Legge Finanziaria 2007, mentre in quello della **fiscalità indiretta** con la **definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 48/E/2007](#), di un proprio orientamento**, mai modificato successivamente, sulla tassazione “immediata” degli atti di dotazione attraverso l'applicazione dell'**imposta di successione e donazione** (orientamento, come è noto, contrastato dalla dottrina e da una parte significativa della giurisprudenza).

Nel proporre il *trust* ai clienti (e fare un po' di “marketing” dell'istituto), è inevitabile fare riferimento a quelli **istituiti da personaggi noti**.

Ad esempio, nell'ambito delle grandi famiglie imprenditoriali italiane, c'è il caso di **Brunello Cucinelli**, che ha molto “pubblicizzato” la propria decisione di istituire un **trust familiare finalizzato a garantire il passaggio generazionale**.

Nel **comunicato stampa** rilasciato per comunicare la disposizione in *trust* di una quota pari al 57% del capitale sociale della Brunello Cucinelli S.p.A., ha così **spiegato la propria scelta**: *«Dopo il piacevolissimo patto tra “generazioni” che dovrebbe garantire all’Industria Brunello Cucinelli SpA giovinezza, continuità e contemporaneità, a completamento del progetto di “custodia”, mia moglie ed io abbiamo fortemente voluto la costituzione di un trust a beneficio delle nostre figlie Camilla e Carolina. Lo scopo dello stesso è: garantire l’unitarietà della gestione della partecipazione nella Brunello Cucinelli SpA; garantire l’unitarietà del patrimonio immobiliare del Borgo di Solomeo; garantire il sostentamento alla Fondazione Brunello Cucinelli per la realizzazione di quelle opere che noi definiamo “abbellimento dell’umanità”».*

Altro *trust* che vale la pena menzionare è quello della **famiglia Antinori**, istituito per garantire la **continuità dell’azienda di famiglia**, fatto di grande rilevanza atteso che gli Antinori sono una delle 10 famiglie imprenditoriali più antiche al mondo, essendo arrivata alla 26^a generazione.

Così è stata motivata la decisione di istituire il *trust*: *«Uno dei motivi che ci hanno spinto a prendere questa decisione sono stati gli esempi molto tristi di aziende familiari che per i dissidi e contrasti tra parenti si sono sfaldate, come la Mondavi in California. Noi volevamo rafforzare il connubio famiglia e azienda, cercando una difesa dai pericoli che si corrono quando le aziende si ingrandiscono e le famiglie si allargano. Ma immaginando i possibili ostacoli futuri alla continuità aziendale abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto per trovare la soluzione migliore, che nel nostro caso è stata individuata nel trust».*

E si potrebbe continuare con molti altri esempi, come il *trust* del governatore della Banca Centrale Europea, **Mario Draghi**, o, per citarne uno di recente istituzione, quello del **sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro**.

Il rischio, però, è che, con tanti esempi relativi a famiglie importanti, il *trust* possa **essere percepito** dal nostro cliente come uno **strumento adatto soltanto a chi dispone di patrimoni di grandi dimensioni**.

Così in realtà non è e su questo aspetto torneremo nel **contributo che pubblicheremo martedì prossimo su Euroconference News**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Regime Iva editoria – I° parte

di **EVOLUTION**



Il settore dell'editoria è soggetto ad un regime speciale Iva regolato dall'articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 9 aprile 1993.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali del regime.

Il regime Iva per l'editoria è un **regime semplificato** di imposizione e riscossione dell'Iva (c.d. **monofase**) che deroga alle ordinarie disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 633/1972, in considerazione della peculiarità del settore dell'editoria e delle difficoltà per i relativi operatori ad applicare le disposizioni ordinarie.

L'Iva è, infatti, determinata, in relazione al **numero delle copie vendute** ovvero in relazione al **numero delle copie consegnate** o **spedite** diminuito – di una certa percentuale – a titolo della **forfettizzazione** delle **resa**, ed è **assolta** dall'editore sulla base del **prezzo di vendita al pubblico** del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.

Sicché il **documento di addebito emesso dall'editore** e dai successivi cedenti di prodotti editoriali (ad esempio i **distributori** e i **rivenditori**) **non ha rilevanza** ai fini della **rivalsa** né ai fini della **detrazione** da parte degli acquirenti. Resta salva, tuttavia, per effetto della previsione dell'**articolo 19, comma 3, lett. a)**, la **detraibilità** dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di **beni e servizi afferenti** le operazioni di **commercializzazione** dei prodotti editoriali, ancorché quest'ultime, siano equiparate, ai sensi dell'[articolo 74, secondo comma, del D.P.R. 633/1972](#), alle **operazioni non soggette ad Iva**.

Il **regime speciale in commento** è il regime **naturale** per il commercio di prodotti editoriali ed è applicato dagli **editori**.

Si intende per editore l'**operatore che intraprende l'iniziativa economica editoriale**. In assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all'assolvimento dell'imposta l'operatore economico che assume in concreto il rischio della realizzazione dell'opera per il successivo sfruttamento economico della stessa.

Per i **prodotti editoriali esteri**, oggetto di acquisto intra-Ue o di importazione, il soggetto passivo tenuto all'applicazione del regime speciale va individuato, in linea di principio, nel cessionario e importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato.

Sono **equiparati** agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione nel territorio dello Stato delle copie dei giornali e delle pubblicazioni in genere **trasmessi**, anche in via telematica, **dall'estero**.

Nell'ipotesi in cui la **stampa** del prodotto editoriale sia commessa da un **operatore non residente** nel territorio dello Stato ad un soggetto residente, per la successiva commercializzazione, il **soggetto passivo** tenuto all'applicazione del regime in esame va individuato:

- nel **rappresentante** della **stabile organizzazione** in Italia dell'operatore estero;
- nell'operatore estero, se **identificato** ai sensi dell'[articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972](#);
- nel **rappresentante nominato** ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#).

In **manca** delle predette condizioni, il soggetto passivo tenuto all'applicazione del regime speciale va individuato nel **cessionario** che acquista i prodotti editoriali nell'esercizio di impresa, arti o professioni, per la successiva commercializzazione.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

RASSEGNA RIVISTE

Conferimento di immobili. Determinazione della base imponibile

di **Luigi Cenicola**

Articolo tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 28/2018”

In tema di imposta di registro, l'articolo 50, D.P.R. 131/1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività e oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di Rivista per la consulenza in agricoltura n. 28/2018](#)

Normativa e prassi in sintesi

Fiscalità

“Conferimento di immobili. Determinazione della base imponibile” di *Luigi Cenicola*

“Quando il terreno agricolo diventa area edificabile e quando permane la destinazione agricola” di *Luigi Cenicola*

“La cessione di quote di società semplice: aspetti civilistici e fiscali” di *Alberto Rocchi*

“Le particolarità dell'accertamento fiscale in riferimento alle attività agricole: i casi pratici dell'agriturismo e dell'allevamento” di *Maurizio Tozzi*

Finanza verde

“Il finanziamento a breve termine alle imprese agricole per anticipo dei contributi comunitari e nazionali” di *Fabrizio Rosatella*

Leggi

“Il contratto di Governo 5 Stelle/Lega: l'agricoltura” di *Carlo Basilio Bonizzi*

Lavoro & previdenza

“Obbligo del pagamento delle retribuzioni senza utilizzo del contante a decorrere dal 1° luglio 2018” di *Francesco Bosetti*

“Rinnovato il Ccnl Operai agricoli e florovivaisti” di *Francesco Bosetti*

Il caso risolto

“Bonus per risparmio energetico fruibile anche dall'agriturismo” di *Alberto Rocchi*

Osservatorio



RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA

-35%

Mensile di aggiornamento ed approfondimento in materia societaria, fiscale e giuslavoristica

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA anziché € 180 + IVA

ABBONATI ORA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.